



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 27 Novembre 2023

CASI OPERATIVI

Emissione nota di variazione in caso di procedura fallimentare
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Investimenti prenotati da effettuare entro il prossimo 30.11.2023
di Alessandro Bonuzzi

LA LENTE SULLA RIFORMA

In arrivo importanti novità in materia di Cfc Rule
di Marco Bargagli

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento della nuda proprietà in regime di realizzo controllato comma 2-bis
di Ennio Vial

LA LENTE SULLA RIFORMA

Fiscalità diretta del contratto di rent to buy di azienda
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



CASI OPERATIVI

Emissione nota di variazione in caso di procedura fallimentare

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the Euroconference logo at the top left, followed by the text "La professionalità va riconosciuta". In the center, it says "100 BEST IN CLASS" above "2024 Edition". At the bottom, it says "sponsored by TeamSystem". To the right is a circular portrait of a man and a woman standing together.

La società Alfa vanta un credito nei confronti di un soggetto giuridico che è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo in data 20 dicembre 2022, ma di cui è stata successivamente, in data 26 giugno 2023, dichiarata la liquidazione giudiziale (fallimento).

Poiché, come chiarito dalla circolare n. 20/E/2021, la nota di variazione da parte di Alfa per il recupero dell'Iva sulle fatture emesse può essere emessa secondo le seguenti regole:

- la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale determina la data dalla quale è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva;
- il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è stato emesso il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale è la data entro cui è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione;
- il diritto alla detrazione è esercitato nella liquidazione periodica Iva relativa al mese in cui è stata emessa la nota di variazione.

Si chiede se nel caso specifico per l'emissione della nota di variazione in diminuzione si deve fare riferimento al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo (20 dicembre 2022), con la conseguenza che il termine è il 30 aprile 2023, o invece alla sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale (26 giugno 2023), con termine fino al 30 aprile 2024.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Investimenti prenotati da effettuare entro il prossimo 30.11.2023

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

Scade il prossimo **30.11.2023**, il termine per **effettuare gli investimenti agevolabili ai fini del credito d'imposta** spettante per l'acquisto di **beni strumentali nuovi prenotati entro il 31.12.2022**, ossia per i quali entro tale ultima data è stato **accettato l'ordine da parte del fornitore e versato un acconto pari al 20% del costo del bene strumentale**.

La scadenza di fine mese opera per gli investimenti riferiti a:

- **beni materiali e immateriali generici**, che danno diritto a usufruire di un credito d'imposta pari al **6%** del costo, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1055, L. 178/2020](#);
- **beni materiali appartenenti all'Industria 4.0**, quindi "interconnettibili", che danno diritto a usufruire di un credito d'imposta generalmente pari al **40%** del costo, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1057, L. 178/2020](#).

Diversamente, il termine per perfezionare la prenotazione degli investimenti in **beni immateriali appartenenti all'Industria 4.0** è scaduto il **30.6.2023**.

Quella del **30.11.2023** è una scadenza di assoluta rilevanza tenuto che:

- è **l'ultima opportunità** per beneficiare dell'agevolazione per i beni materiali e immateriali **generici**, siccome la stessa si **esaurisce** con gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023;
- **dagli investimenti effettuati nel 2023** – e non prenotati nel 2022 – in **beni materiali nuovi dell'Industria 4.0** l'aliquota applicabile nel calcolo del credito d'imposta si **dimezza**, passando per la generalità delle imprese dal 40% al 20%.

Beni materiali e immateriali generici nuovi

Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, oppure entro il 31.12.2022 se prenotati entro il 31.12.2021

Aliquota del 10% (oppure del 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 novembre 2023 se prenotati entro il 31 dicembre 2022



realizzazione di forme di lavoro agile)

Soglia costi ammissibili:

- 2.000.000 euro per i beni materiali
- 1.000.000 euro per beni immateriali

Soglia costi ammissibili:

- 2.000.000 euro per i beni materiali
- 1.000.000 euro per beni immateriali

Beni materiali nuovi Industria 4.0 (Tabella A)

Importo dell'investimento	Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, oppure entro il 31.12.2022 se prenotati entro il 31.12.2021	Investimenti effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2023 se prenotati entro il 31.12.2022	Investimenti effettuati dal 1.1.2023 al 31.12.2025, oppure entro il 30.6.2026 se prenotati entro il 31.12.2025
Fino a 2.500.000 euro	50%	40%	20%
Superiore a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro	30%	20%	10%
Superiore a 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro	10%	10%	5%

Va osservato che gli investimenti **prenotati** entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il prossimo 30 novembre (30 giugno per i beni immateriali “Industria 4.0”):

- vanno indicati nel rigo **RU140** del **modello Redditi 2023**, riportando il corrispondente credito d’imposta nel rigo RU5, campo 2 e campo 3;
- **non dovranno invece essere riportati** nel rigo **RU140** del **modello Redditi 2024**, riferito agli investimenti effettuati nel 2023, per evitare duplicazioni del credito d’imposta.

Infine, si ricorda che il prossimo 30.11.2023 scade anche il termine per la **comunicazione** al **MiMiT** degli investimenti agevolabili effettuati nel 2022 in beni materiali e immateriali 4.0. La mancata osservanza di tale adempimento **non pregiudica** comunque la spettanza dell’agevolaione. Gli investimenti **prenotati nel 2022** ed effettuati entro il 30.11.2023 (30.6.2023 per i beni immateriali “Industria 4.0”) dovranno essere comunicati entro il termine di presentazione del **modello Redditi 2024** (e non 2023).



LA LENTE SULLA RIFORMA

In arrivo importanti novità in materia di Cfc Rule

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

L'[articolo 4, D.Lgs. 142/2018](#) ha introdotto nel nostro ordinamento tributario la direttiva comunitaria antiabuso ATAD n. 2016/1164/UE, recando, simmetricamente, importanti modifiche in tema di Cfc.

Il legislatore ha così **eliminato la differenza**, in precedenza prevista, tra:

- **Cfc localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, ai sensi dell'[articolo 167, commi 1 e 4, Tuir](#);
- **Cfc white list passive income**, ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-bis, Tuir](#).

Sul punto, la Direttiva ATAD **segue un duplice approccio**:

- **Transactional** (ossia per categorie di reddito), che prevede l'imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti dalla Cfc **rientranti nella categoria dei c.d. passive income**, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. a), Direttiva ATAD n. 2016/1164/UE;
- **Jurisdictional**, con imputazione al contribuente residente **dei redditi non distribuiti e prodotti dalla controllata** per il tramite di **costruzioni non genuine** (c.d. strutture di puro artificio), costituite con il precipuo scopo di ottenere un **vantaggio fiscale**, derivante dall'ubicazione in un Paese a fiscalità privilegiata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. b), Direttiva ATAD n. 2016/1164/UE.

Come desumibile dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 142/2018, al fine di contemplare le esigenze di semplificazione applicativa della disciplina Cfc, con la necessità di mantenere coerenza dell'ordinamento tributario domestico, il legislatore italiano ha deciso di adottare una **soluzione intermedia** rispetto ai due criteri prima citati.

Infatti, attualmente il **regime fiscale** Cfc si applica al **ricorrere congiunto** di una **duplice condizione pregiudiziale di accesso**, prevista dall'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), che riguarda i **soggetti controllati esteri** quando gli stessi:



- sono assoggettati a **tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- **oltre un terzo dei proventi** realizzati oltre frontiera rientra **in una o più delle seguenti categorie:**

- 1) **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
- 2) **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale?**
- 3) **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
- 4) redditi da **leasing finanziario**;
- 5) redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie?**
- 6) proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
- 7) **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Per **evitare la tassazione per trasparenza**, il legislatore ha previsto una specifica **condizione esimente**, che consente di **disapplicare la normativa in rassegna**. In particolare, la tassazione **dei redditi esteri non si applica**, ai sensi dell'[articolo 167, comma 5, Tuir](#), qualora il soggetto residente in Italia **dimostrи che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**.

Con **riferimento alle proposte di modifica previste per la Cfc**, giova ricordare che il Consiglio dei ministri del 16.10.2023 ha **approvato i decreti legislativi di attuazione della Legge delega fiscale**, che hanno ipotizzato l'introduzione di **nuove disposizioni** introducendo, per il contribuente, **la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva del 15%**.

Con riferimento alle proposte di modifica previste per la Cfc, giova ricordare che il Consiglio dei ministri del 16.10.2023 ha approvato i decreti legislativi di **attuazione della L. 111/2023** (c.d. Legge delega fiscale), che introducono, nel corpo dell'articolo 167, Tuir, delle nuove disposizioni in materia.

Analizzando le proposte di modifica, in futuro saranno **considerate residenti in un Paese a fiscalità privilegiata**, le imprese controllate estere (Cfc) che sono **assoggettate a tassazione effettiva inferiore al 15 %**.



La **tassazione effettiva** dei soggetti controllati non residenti sarà calcolata, rapportando:

- le **imposte dovute** (correnti, anticipate e differite che risultano iscritte nel bilancio d'esercizio della controllata estera) e;
- l'**utile ante imposte risultante dal bilancio d'esercizio redatto all'estero**.

Il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati esteri dovrà, per espressa disposizione normativa, essere **revisionato e certificato da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti**.

Inoltre, con il nuovo comma 4-ter che dovrebbe essere introdotto all'[articolo 167 Tuir](#), la **casa madre italiana** potrà **applicare un'imposta sostitutiva del 15%** su una base imponibile data dall'utile contabile, al netto delle imposte della controllata estera, senza considerare eventuali **svalutazioni di attivi e accantonamenti a fondi rischi**.

Infine, permanendo il requisito del controllo, l'opzione per l'imposta sostitutiva **ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile**.

Al termine del triennio l'opzione si intende **tacitamente rinnovata per il successivo triennio**, a meno che non sia **revocata**.

In definitiva, l'intento del legislatore è quello di **semplificare il calcolo della tassazione effettiva estera** subita oltrefrontiera da parte dell'impresa controllata, evitando poi l'onere di individuare il **livello di tassazione virtuale domestica**, scaturente **dall'applicazione delle disposizioni fiscali previste dal Tuir**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento della nuda proprietà in regime di realizzo controllato comma 2-bis

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Conferimento di partecipazioni

Scopri di più

In un precedente intervento, abbiamo analizzato le varie casistiche del **conferimento di nuda proprietà**, al fine di inquadrare le ipotesi che ricadono nel **realizzo controllato**, ai sensi dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), oppure nell'alveo del **conferimento realizzativo**, di cui all'[articolo 9, Tuir](#).

Affronteremo ora il tema del **conferimento della nuda proprietà nell'ottica del realizzo controllato**, di cui all'[articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#). Si ricorda che il citato comma 2 bis, richiede che le partecipazioni siano **conferite in società**, già esistenti o di nuova costituzione, **partecipate unicamente dal conferente**.

Diversamente dal comma 2, che richiede che venga acquisito o integrato il controllo, il comma 2-bis richiede che la partecipazione oggetto di conferimento **sia una partecipazione definibile come "qualificata"**.

Quindi, il soggetto che conferisce in una **personal holding una partecipazione 30%** (inteso sia come capitale che utile) può applicare il comma 2-bis; diversamente, **se il suddetto 30% viene conferito in una conferitaria che detiene già il 21%**, il conferimento ricade nell'ambito del comma 2. Pertanto, ai fini dell'analisi del conferimento della nuda proprietà, **si ricadrà nelle casistiche esaminate nel precedente intervento**.

Il comma 2-bis, richiede oltre alla condizione **dell'unico conferente**, che le partecipazioni conferite rappresentino, alternativamente:

- una **percentuale di diritti di voto** esercitabili nell'assemblea **ordinaria superiore al 20 %** ovvero
- una **partecipazione al capitale** o al patrimonio superiore al **25 %**.

Analizziamo, ora, i casi che si possono **prospettare riprendendo le ipotesi esaminate nel precedente intervento**, ovvero:



1. **conferimento di nuda proprietà senza diritti di voto**, ma contestuale al conferimento del diritto di usufrutto;
2. **conferimento di nuda proprietà singolarmente considerata** (non vi è contestuale conferimento di usufrutto). Quest'ipotesi può essere ulteriormente articolata in tre sotto casi, ovvero conferimento di:
 - a) nuda proprietà con **diritti di voto**;
 - b) nuda proprietà **senza diritti di voto**;
 - c) nuda proprietà **senza diritti di voto**, conferita contestualmente ad una quota in piena **proprietà con diritti di voto**.

L'ipotesi n. 1) si può presentare quando, ad esempio, il 30% del **capitale di Alfa** è detenuto in nuda proprietà da Tizio e per il **30% in usufrutto da Caio**. Nel caso del comma 2, abbiamo concluso che l'operazione beneficia del realizzo controllato in quanto la **riunione dei due diritti consente di superare il 51%** e quindi si integra il controllo. Diversamente, nel caso ora in esame, il conferimento non rientra nell'alveo del **comma 2-bis in quanto la norma richiede**, nell'interpretazione data dall'Agenzia, che vi sia un **unico conferente**.

Passando all'ipotesi del conferimento di sola nuda proprietà, **commentiamo i singoli sotto casi**.

Il conferimento di **sola nuda proprietà** con diritti di voto, ipotesi a), rientra nel novero dei conferimenti a realizzo controllato, ai sensi dell'[articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#) nel presupposto che i **diritti di voto siano superiori al 20%**.

Nel caso prospettato con l'ipotesi b), ovvero conferimento di nuda proprietà senza diritti di voto, l'operazione beneficia del regime di cui all'[articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#), a condizione che la quota in nuda conferita **consenta di superare il 25% del capitale** (condizione alternativa ai diritti di voto superiori al 20%). Sul punto si deve segnalare, tuttavia, come la recente [risoluzione n. 56/2023](#) abbia correttamente precisato che **la quota in nuda proprietà deve essere ragguagliata con i coefficienti del D.M. 20.12.2022**. In buona sostanza, si devono assumere i **coefficienti indicati nel citato D.M.** al fine di determinare, in funzione dell'età dell'usufruttuario, i valori di usufrutto e nuda proprietà.

A mero titolo di esempio, se un soggetto detiene una **partecipazione in nuda proprietà del 30%**, non è pacifico che il requisito del comma 2-bis sia soddisfatto. Infatti, se **l'usufruttuario ha 65 anni**, poiché l'usufrutto, per un soggetto di tale età, **vale il 50%**, conseguentemente la quota in nuda proprietà assumerà un **valore pari al 15%**.

L'ultima casistica, ipotesi c), nel comma 2-bis **non dovrebbe presentare profili di criticità**. Infatti, se è vero che la quota in nuda priva di diritti di voto è "inutile" **per il conferimento ai sensi del comma 2** ([risposta ad Interpello n. 290/2019](#)), nell'ambito del comma 2-bis, potrebbe rilevare ai fini del requisito del "patrimonio". A mero titolo di esempio, se Tizio **detiene una**



quota in piena del 20%, non può beneficiare del comma 2-bis. Ma se Tizio detiene un ulteriore **quota in nuda priva di diritti di voto del 25%**, sommando le due quote, avendo riguardo del ragguaglio di cui sopra **potrebbe risultare soddisfatto il requisito della partecipazione superiore al 25% del capitale.**

In conclusione, la nuda proprietà **assume una rilevanza differente** a seconda che si esamini il conferimento a realizzo controllato ai sensi del comma 2 o del comma 2-bis.



LA LENTE SULLA RIFORMA

Fiscalità diretta del contratto di rent to buy di azienda

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Immobili delle imprese: fiscalità diretta

Scopri di più

Il contratto di **rent to buy**, disciplinato dall'[articolo 23, D.L. 133/2014](#), rappresenta un particolare **negoziò giuridico** nel contesto del quale è possibile individuare **gli elementi causali**:

- del **contratto di locazione**, finalizzato alla concessione in godimento di un immobile e;
- del **contratto preliminare unilaterale**, che vincola una delle sue parti a perfezionare il trasferimento del diritto, a fronte della richiesta avanzata alla controparte negoziale.

Lo schema del rent to buy si presta, inoltre, ad essere impiegato per **regolamentare altre pattuizioni contrattuali** aventi ad oggetto il godimento (ed il futuro trasferimento della proprietà) di altre tipologie di beni (diversi dagli immobili). Si pensi, ad esempio, al **trasferimento di aziende** o rami di esse.

Ai fini dell'imposizione diretta, la quota parte di canone corrisposta a titolo di corrispettivo per il godimento del compendio aziendale dovrà essere trattata fiscalmente come un **canone d'affitto**, atteso che la concessione in godimento dell'azienda è assimilata, a tutti gli effetti, ad un **normale contratto di affitto di azienda**. Diversamente, la **quota parte di canone di affitto imputata a corrispettivo della futura cessione dell'azienda** dovrà essere trattata fiscalmente come un **acconto sul prezzo di cessione**.

Il trattamento fiscale della **quota di canone relativa al godimento dell'azienda** percepita dal concedente è differente a seconda che questo **mantenga o meno la qualifica di imprenditore**. Infatti, la stipula del contratto di rent to buy avente ad oggetto l'**unica azienda del concedente** comporta, in capo a quest'ultimo, **la perdita** (almeno temporanea) dello **status di imprenditore**, sicché i canoni dal medesimo percepiti, nella misura in cui remunerano il godimento del compendio aziendale, devono essere fiscalmente considerati alla **stregua di un "reddito diverso"**, ai sensi dell'[articolo 67, co. 1, lett. h\), Tuir](#). In particolare, per quest'ultima disposizione del Tuir, il canone percepito dall'imprenditore individuale che ha **locato l'unica azienda è qualificabile**, ai fini Irpef, come **reddito diverso** (tassato per cassa), la cui base imponibile è costituita dalla differenza tra:



- l'ammontare percepito nel periodo di imposta e;
- le spese specificamente inerenti alla concessione in godimento dell'azienda, quali le spese di manutenzione e riparazione straordinaria e di ammodernamento, di cui all'[articolo 71, comma 2, Tuir](#).

La **quota di canone relativa al godimento dell'azienda** rileva, invece, in capo all'utilizzatore, secondo i criteri propri del reddito d'impresa, trattandosi di un **costo fiscalmente deducibile**. È importante precisare che, se l'utilizzatore – alla data del contratto di concessione in godimento dell'azienda – non rivestiva già la qualifica di imprenditore commerciale, la acquisisce **per effetto di tale operazione**: la quota di canone relativa al godimento dell'azienda rappresenta, quindi, per l'utilizzatore, un **costo deducibile dal reddito d'impresa** ([circolare n. 148/E/2000](#)).

La quota di canone che configura corrispettivo sul **prezzo di cessione**, avendo natura di acconto, non è soggetta ad imposizione **finché non si realizza la cessione effettiva dell'azienda**, ovvero sino a quando gli acconti versati vengono **conglomerati nel corrispettivo**.

Nell'ipotesi in cui, al termine del contratto di rent to buy, l'utilizzatore eserciti il diritto di acquisto del compendio aziendale, procedendo all'acquisizione **definitiva dell'azienda medesima**, troverà applicazione il medesimo **regime impositivo prescritto per l'ipotesi di cessione d'azienda**. Conseguentemente, la plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso sarà costituita, ai sensi dell'[articolo 86, comma 2, Tuir](#), dalla differenza tra:

- il **corrispettivo conseguito** (al lordo degli acconti nel frattempo percepiti), al netto degli oneri accessori di diretta imputazione;
- il **costo non ammortizzato dell'azienda**.

L'[articolo 86, Tuir](#), ammette diversi criteri di imposizione del maggior **valore di realizzo dell'azienda**, a seconda della durata del possesso della stessa:

- **inferiore a tre anni**: la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio del realizzo;
- **almeno tre anni**: la plusvalenza può essere rateizzata in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, ai sensi dell'[articolo 86, comma 4, Tuir](#);
- **oltre cinque anni**: la plusvalenza, qualora realizzata da un imprenditore individuale, può essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'[articolo 17 Tuir](#).

La **cessione dell'unica azienda dell'imprenditore individuale** in precedenza concessa in affitto generale, infatti, redditi che non hanno natura di redditi d'impresa, bensì di redditi diversi, a norma dell'[articolo 67, comma 1, lett. h\), Tuir](#): in tal caso, **non trovano applicazione le disposizioni che permettono il differimento del pagamento** dell'imposizione sulla plusvalenza e la tassazione separata.